



Comune di Porto Valtravaglia

Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 20 DEL 29-09-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addi ventinove del mese di Settembre, alle ore 19:00, presso la PALAZZO COMUNALE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
COLOMBAROLI ERMES	X	
BARETTO LUISA MATUSCA	X	
SPOZIO ORIETTA		X
ARANGUREN ANTONINO		X
VECCHIO DANIELE	X	
TONELLA MATTIA	X	

Componente	Presente	Assente
ROSALIA TERESA	X	
GIULIANI CLAUDIO	X	
ARTALE ALESSANDRO		X
ROMANO RAFFAELLA		X
ACETI GUALTIERO		X

Numero totale PRESENTI: 6 – ASSENTI: 5

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE OTTAVIO VERDE che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ERMES COLOMBAROLI nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.

Partecipa alla seduta senza diritto di voto l'Assessore Esterno Matteo Parodi.

Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. b) e 227, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.", con la quale veniva "dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Dato atto che il Consiglio dei Ministri n. 59 del 29 luglio 2020 ha deliberato la proroga fino al 15 ottobre dello stato di emergenza, in conseguenza alla dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da parte della OMS";

Preso atto che il Governo e le Regioni sono intervenuti con molteplici provvedimenti urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli

usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

- il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 27/06/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/04/2016, Capitolo 4 - Regolamento componente “TARI”, il quale all'articolo 49 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal dall'autorità competente;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’” (lett. f);

- “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);

- “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta a € 298.406,00;
- per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 354.564,00;
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione di accompagnamento;

Visto, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Accertato che:

- in ragione dell’emergenza sanitaria originata dal COVID 19 e il conseguente *lock down* imposto alle attività economiche individuate da appositi decreti ministeriali mediante i codici ATECO, l’autorità di regolazione ARERA ha individuato una soluzione tecnica per la determinazione delle riduzioni da riconoscere alle medesime e dare una risposta proporzionata alle numerose richieste che i gestori delle attività avanzano verso gli enti impositori;
- la soluzione ARERA è contenuta nella deliberazione 158/20 che, all’articolo 1, definisce le riduzioni obbligatorie per le attività indicate nella tabella 1a e 1 b individuate mediante i codici Ateco, alle quali riconoscere una riduzione sulla quota variabile in ragione dei giorni di chiusura, e per le attività indicate nella tabella 2 non immediatamente riconducibili alle altre due tabelle ma comunque soggette a chiusura;
- la nota IFEL del 31 maggio precisa in merito alla Delibera Arera n. 158/2020, nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva, queste riduzioni vanno calcolate a valle quindi non procedendo al ricalcolo del Kd, bensì esternamente alla tariffa applicata, questo per evitare che le stesse siano finanziate dalla comunità delle utenze paganti nel 2020, precisando che la modalità di finanziamento può essere duplice: con risorse esterne quindi a carico del bilancio comunale oppure mediante una nuova componente individuata da ARERA con la deliberazione 238/2020 e che rinvia il costo a carico delle future tariffe 2021, 2022 e 2023;
- il comune può definire ulteriori agevolazioni rispetto a quelle minime da riconoscere obbligatoriamente, in ragione della potestà riconosciuta dal comma 660 della legge 147/2020 che prevede il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla

normativa (ed elencate nel comma 659);

Ritenuto di stabilire, oltre a quelle previste dal regolamento Comunale, esclusivamente per l'anno 2020, le seguenti agevolazioni:

- Per le attività indicate nella tabella 1a e 1b della deliberazione ARERA 158/20: Riduzione di entrambi le componenti (fissa e variabile) della tariffa pari al 35%;
- Per le attività indicate nella tabella 2 della deliberazione ARERA 158/20: Riduzione di entrambi le componenti (fissa e variabile) della tariffa pari al 35 %;
- Per le attività indicate nella tabella 3 della deliberazione ARERA 158/20: Riduzione di entrambi le componenti (fissa e variabile) della tariffa pari al 20 %, ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività;

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente per formarne parte integrante e conservato agli atti dell'ufficio, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2020 di € 354.564,00=, così ripartiti:

COSTI FISSI € 157.268,00

COSTI VARIABILI € 197.269,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Considerato che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è così stabilita:
85 % a carico delle utenze domestiche;
15 % a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo e massimo dei *range* dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd), può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei coefficienti indicati dal D.P.R. n. 158/99;

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

- ai sensi dell'art. 57 bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale "... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi della legge vigenti in materia ...".

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

- la legge n. 27 del 24/04/2020 di conversione, con modificazione del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (G.U. - Serie Generale - n. 110 del 29/04/2020), che differisce ulteriormente al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

- la legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione, con modificazione del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (G.U. - Serie Generale - n. 180 del 18/07/2020), che differisce ulteriormente al **30 settembre 2020** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

Considerato altresì che Arera ha chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Esaminata la documentazione pervenuta dalla Comunità Montana Valli del Verbano in data 19/09/2020 al n. 5998 di prot. riportante i dati complessivi di Econord spa e Comunità Montana Valli del Verbano (il primo quale soggetto affidatario del servizio ed il secondo quale soggetto gestore per conto dei Comuni aderenti alla gestione associata):

- la dichiarazione di veridicità dei dati rilasciata dalla società Econord Spa in data 16/3/2020;
- la dichiarazione di veridicità dei dati rilasciata dalla Comunità Montana Valli del Verbano in data 17/9/2020;
- la relazione al PEF 2020 predisposta dalla società Econord Spa per quanto di competenza;
- la relazione al PEF 2020 predisposta dalla Comunità Montana Valli del Verbano per quanto di competenza;

Visto il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti e rilevato che:

- l'incremento dei costi è contenuto nei limiti previsti del 1,60 rispetto all'importo PEF 2019;
- al fine di rispettare il vincolo ARERA si è provveduto a riclassificare i costi di parte fissa per l'importo di € 19.694,00= ed i costi di parte variabile per l'importo di € 24.706,00=;
- il fattore di *sharing* dei proventi è determinato nel valore dello 0,60 compreso tra i limiti previsti dello 0,30 e 0,60=;
- il coefficiente di gradualità è determinato nel valore dello 0,50 (1+(-0,25-0,20-0,05));
- è stato effettuato conguaglio tra i costi di parte fissa ed i costi di parte variabile al fine di rispettare i limiti di cui all'allegato A alla delibera ARERA 443/2019 (commi 15.3 e 15.5);

Vista la Relazione tecnico-finanziaria per l'approvazione Piano Economico-Finanziario TARI 2020 e applicazione tariffarie e il parere tecnico e contabile espresso in data 23/09/2020 dal Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;

Acquisito il parere in data 24/09/2020 n. 10/2020 del Revisore dei Conti, Dott. Cesare Orienti, con cui ha provveduto a validare il PEF 2020, attestando la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard di servizio richiesti dal Comune;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, il parere favorevole del responsabile del Servizio Amministrativo Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:

- Consiglieri Presenti : n. 06
- Consiglieri Votanti : n. 06
- Voti favorevoli : n. 06
- Voti contrari: n. ==
- Astenuti: n. ==

DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

dispositivo;

2) di approvare per l'anno 2020 il Piano Economico Finanziario ed i relativi allegati conservato agli atti dell'ufficio e facente parte integrante e sostanziale della presente:

- il Piano Economico Finanziario "grezzo" riportante i dati complessivi Econord e Comunità Montana Valli del Verbano (il primo quale soggetto affidatario del servizio ed il secondo quale soggetto gestore per conto dei Comuni aderenti alla gestione associata);
- la dichiarazione di veridicità dei dati rilasciata dalla società Econord Spa in data 16/03/2020;
- la dichiarazione di veridicità dei dati rilasciata dalla Comunità Montana Valli del Verbano in data 17/9/2020;
- la dichiarazione di veridicità dei dati del Legale Rappresentante in data 24/09/2020;
- la relazione al PEF 2020 predisposta dalla società Econord Spa per quanto di competenza;
- la relazione al PEF 2020 predisposta dalla Comunità Montana Valli del Verbano per quanto di competenza;
- la relazione al PEF 2020 predisposta dal Comune – Valutazione dell'Ente Territorialmente competente;
- la Relazione tecnico-finanziaria per l'approvazione Piano Economico-Finanziario TARI 2020 e applicazione tariffarie e il parere tecnico e contabile espresso in data 23/09/2020 dal Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;

2) di approvare gli allegati prospetti tariffari della TARI (allegati 1 e 2), relativi distintamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, valevoli per l'anno 2020, che fanno parte integrante della presente deliberazione;

3) di stabilire la scadenza delle rate entro cui effettuare il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI Anno 2020:

I RATA	04 dicembre 2020
II RATA	05 marzo 2021
UNICA SOLUZIONE	04 dicembre 2020

4) di quantificare in € 354.564,00= il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;

5) di stabilire, oltre a quelle previste dal regolamento Comunale, esclusivamente per l'anno 2020, le seguenti agevolazioni:

- Per le attività indicate nella tabella 1a e 1b della deliberazione ARERA 158/20: Riduzione di entrambi le componenti (fissa e variabile) della tariffa pari al 35,00 %;
- Per le attività indicate nella tabella 2 della deliberazione ARERA 158/20: Riduzione di entrambi le componenti (fissa e variabile) della tariffa pari al 35,00 %;
- Per le attività indicate nella tabella 3 della deliberazione ARERA 158/20: Riduzione di entrambi le componenti (fissa e variabile) della tariffa pari al 20 %, ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività;

6) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

8) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Porto Valtravaglia per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con la seguente votazione separata unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di legge:

- Consiglieri Presenti :	n. 06
- Consiglieri Votanti :	n. 06
- Voti favorevoli :	n. 06
- Voti contrari:	n. ==
- Astenuti:	n. ==

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
ERMES COLOMBAROLI

IL SEGRETARIO
OTTAVIO VERDE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO
OTTAVIO VERDE
